



## *Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte*

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO DIRETTO DEL LAVORO DI VERIFICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA SU DUE GRUPPI PRESA DELL'UFFICIO N. 4 TAR PIEMONTE – CIG. **ZAF3C1956A**

### **Art. 1 - Ambito applicativo**

1. Il Foglio Patti e Condizioni ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo della presente procedura.
2. Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione.
3. La ditta affidataria dovrà sottoscrivere per accettazione e restituire al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte di seguito indicato come “Amministrazione” o “committenza” il presente Foglio Patti e Condizioni.

### **Art. 2 - Normativa di riferimento**

1. Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:
  - la disciplina prevista dal Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;
  - la disciplina prevista dalla Legge 31/12/2009, n. 196 – “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
  - la disciplina di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, per le parti vigenti;
  - le disposizioni contenute nel Codice Civile.
  - La disciplina prevista dalla Direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19/06/2017, oggetto: “Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
2. La ditta aggiudicatrice dovrà operare nel rispetto di tutte le norme che disciplinano in maniera speciale il servizio in oggetto e di tutti gli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore durante l’erogazione del servizio.

### **Art. 3 - Oggetto**

1. Il presente Foglio Patto e Condizioni disciplina l’affidamento diretto del lavoro di verifica dell’impianto di messa a terra su due gruppi presa dell’ufficio n. 4 del TAR Piemonte.
2. In particolare, l’affidamento in oggetto riguarda:
  - la verifica dei gruppi di presa;
  - il controllo del regolare sistema di messa a terra;
  - il ripristino del corretto funzionamento dello stesso;
  - la verifica successiva della persistenza delle misure di sicurezza necessarie al corretto svolgimento dell’attività lavorativa.

Il presente lavoro dovrà essere eseguito nel più breve tempo possibile ed in ogni caso non oltre il termine specificato nel successivo art. 5.



## *Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte*

### **Art.4 - Importo contrattuale**

1. L'importo complessivo del lavoro posto a base di gara ammonta a complessivi **euro 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00)** al netto dell'I.V.A. di Legge, comprensiva di ogni spesa, anche non espressamente prevista, che si rendesse necessaria.
2. L'offerta presentata, debitamente datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa, con l'indicazione del costo al netto dell'I.V.A. di Legge, è comprensiva delle eventuali spese di consegna montaggio e attivazione.
3. L'offerta include tutte le imposte, tasse e gli oneri, presenti e futuri, inclusa l'imposta di bollo se dovuta, inerenti a qualsiasi titolo il contratto e l'eventuale tassa di registro del contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico della ditta aggiudicatrice.
4. L'offerta presentata, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.lgs. n. 36 del 2023, deve altresì indicare i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

### **Art. 5 - Esecuzione**

1. Previa stipula del contratto, la prestazione dovrà essere eseguita immediatamente dopo l'aggiudicazione, entro un termine massimo di 30 giorni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, oltre il quale verrà applicata la penale per ritardato adempimento disciplinata dal successivo art. 13.
2. La stessa deve essere concordata preventivamente con l'Ufficio Affari Generali del Tar Piemonte, sito in via Confienza n. 10 – 10121 TORINO (tel. 011/55 76 457/35 – mail rbil.to@giustizia-amministrativa.it), in orario di servizio: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
3. La ditta aggiudicatrice si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni relative all'esecuzione del contratto che verranno impartite dall'Amministrazione precedente, a seguito dell'aggiudicazione.
4. L'Amministrazione procederà alla verifica della conformità del lavoro offerto al momento della consegna e comunque entro il termine perentorio di 60 gg. (sessanta giorni) ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 36/2023.

### **Art. 6 - Pagamenti**

1. La fatturazione potrà essere emessa solo a seguito di riscontro di regolarità della prestazione mediante assenso dell'Amministrazione che sarà espresso entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal lavoro in oggetto e **previa verifica della conformità del lavoro stesso.**
2. In seguito all'assenso della committenza di cui al precedente punto 1), la ditta emetterà regolare fattura che dovrà essere intestata al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Via Confienza 10 - 10121 Torino, C.F. 96574140016, dovrà indicare: **l'oggetto del lavoro ed il codice CIG** e sarà inviata in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.
3. A tal riguardo si comunica che il **Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) di Fatturazione Elettronica per il TAR Piemonte è il seguente: LJ2NYQ.**
4. La committenza, in quanto amministrazione a rilievo costituzionale è tenuta al rispetto del Regolamento di contabilità della Giustizia Amministrativa emanato il 6 febbraio 2012, che, all'articolo 39, assegna una tempistica di trenta giorni per il controllo degli atti di spesa adottati da questo ufficio. Il rispetto di tale previsione, pur considerando la solerzia abituale dell'Amministrazione nella liquidazione delle spese, abbisogna tecnicamente di maggiore tempo per l'effettuazione dei pagamenti



## *Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte*

in argomento e, pertanto, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del D.lgs. n. 231/2002, in base al quale: "Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, (quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche). In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni", si definisce la tempistica per l'assolvimento dell'obbligo in questione entro 60 giorni (sessanta) dalla data di acquisizione della fattura al sistema informatico, trattandosi di fatture da emettere in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, sempre che queste siano regolari.

5. L'accettazione della clausola dei termini di pagamento di cui al numero precedente è provata dall'aggiudicatario restituendo firmato in segno di approvazione il presente foglio patti e condizioni, rimanendo ferma ogni sua autonoma valutazione in merito alla convenienza economica alla partecipazione della procedura in esame.
6. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione della fattura, nell'erogazione del lavoro, nel possesso dei requisiti a contrattare con la P.A. interromperà il decorso del termine per i pagamenti, che riprenderà ex novo al conseguimento delle condizioni di regolarità per l'assenso al pagamento.
7. In applicazione del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 il committente riconosce ai sensi dell'art. 60 del citato codice dei contratti il diritto dell'appaltatore alla revisione di prezzi, come meglio specificato dall'art. 8 del presente Foglio, nonché in sede contrattuale.
8. L'impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, a pena di risoluzione di diritto del contratto (art. 3 L. cit. comma 8). L'Amministrazione committente verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori (solo nel caso di subappalto autorizzato) e/o i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, e, ove, ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto (art. 3, commi 8 e 9 della Legge 136/2010).
9. L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
10. Ai sensi dell'art. 119 comma 7 del D.lgs n. 36 del 2023, l'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa previa acquisizione e verifica regolarità delle posizioni contributive e previdenziali in essere, dedotte dal relativo DURC (documento unico regolarità contributiva).
11. In caso di DURC negativo, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs. n. 36 del 2023 in base al quale: *"In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da*



## *Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte*

*parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto”.*

12. Il contratto sarà assoggettato all'imposta di bollo secondo quanto stabilito dall'art. 18, c. 10 e dall'ALLEGATO I.4 – Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, del D.lgs. n. 36/2023, qualora superi l'importo di euro 40.000,00 al netto dell'IVA secondo gli importi meglio specificati nell'art. 11 del presente Foglio.
13. Ove dovute, sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro – relative alla stipulazione del contratto.

### **Art. 7 - Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione**

L'operatore economico dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del **divieto di pantouflage** di cui all'art.53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001.

L'operatore economico si impegna, a pena di esclusione dalla gara, a denunciare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esse pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità della G.A. costituisce causa di esclusione dall'affidamento.

Ai sensi del Piano integrato dell'attività e dell'organizzazione (PIAO) della Giustizia Amministrativa 2023 – 2025, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 108 del 31 marzo 2023 che disciplina la procedura del c.d. whistleblowing, è consentito ai pubblici dipendenti e ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, di segnalare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, prevedendo, in loro favore, misure di tutela idonee a tenerli indenni da eventuali azioni ritorsive, determinate dalla segnalazione. A tal fine è possibile effettuare una segnalazione di whistleblowing, mediante l'applicativo accessibile dal sito internet della Giustizia Amministrativa – Pagina: “Amministrazione Trasparente” > Sezione: “Altri contenuti – Corruzione” > Sottosezione: “Whistleblowing”.

L'operatore economico si impegna, altresì, a far osservare a tutti i suoi dipendenti/collaboratori, pena la risoluzione/decadenza del contratto, **le disposizioni previste dal Codice di comportamento per il personale degli uffici della Giustizia amministrativa adottato con D.P.C.S. n. 111 del 17 marzo 2021**, pubblicato sul sito internet istituzionale: [giustizia-amministrativa.it](http://giustizia-amministrativa.it), nella pagina "Amministrazione trasparente" > Sezione: “Disposizioni Generali” > Sottosezione: “Atti generali” > “Codice disciplinare e codice di condotta” ed a rilasciare all'Amministrazione la relativa dichiarazione di impegno.



## *Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte*

### **Art. 8 - Clausola di revisione dei prezzi**

1. In applicazione del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 il committente riconosce ai sensi dell'art. 60 del citato codice dei contratti il diritto dell'appaltatore alla revisione di prezzi, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera, della fornitura o del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo netto, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:
  - a. per lavori, gli indici sintetici di costo costruzione;
  - b. per servizi e forniture, gli indici dei prezzi a consumo o, in caso di contratti ad alta intensità di manodopera, gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie (oppure per altre tipologie contrattuali indicare quale indice o quale combinazione di indici tra quelli riportati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice).
2. Al fine di richiedere l'applicazione della clausola in esame, sarà necessario provare la sopravvenienza di condizioni di natura oggettiva che non fossero prevedibili al momento della presentazione dell'offerta.

### **Art. 9 – Definizione delle controversie**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il foro di Torino

### **Articolo 10 - Garanzie e responsabilità della Ditta**

Ai sensi dell'articolo 53 comma 1 del D.lgs. 36 del 2023 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106.

A sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36 del 2023 l'Amministrazione dichiara di volersi avvalere della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti viste le caratteristiche del lavoro oggetto del presente atto ed in particolare visto che:

- l'oggetto del corrente lavoro è provvisto di prezzi e caratteristiche standardizzate nel mercato di riferimento;
- l'esiguo importo della procedura in oggetto, per cui la richiesta di una garanzia potrebbe risultare sproporzionata e rendere troppo gravosa l'esecuzione della prestazione;
- la possibilità da parte dell'amministrazione di rifiutare il pagamento del lavoro in caso di inesatto o mancato adempimento, oppure richiedere una penale (vedi art. 13) in caso di ritardi nell'esecuzione.

Si ritiene infatti che le caratteristiche sopra evidenziate costituiscano una sufficiente garanzia per l'amministrazione e siano da sole idonee a tutelare la stessa dal verificarsi di un danno da inadempimento contrattuale.

### **Articolo 11 - Ulteriori clausole**

1. L'assunzione dell'appalto per il lavoro di cui al presente foglio patti e condizioni implica da parte della ditta aggiudicataria la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono allo stesso.



## *Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte*

2. Non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti analoghi di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.
3. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
4. La ditta aggiudicataria si impegna:
  - ad eseguire tutti i servizi di cui al presente foglio patti e condizioni a proprio rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alla mano d'opera, alla fornitura del materiale di base e delle necessarie attrezzature nonché tutto quanto è necessario per l'esecuzione dei servizi richiesti.
  - ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sicurezza sul lavoro (D Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed int.) e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
5. Si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori relativi al servizio in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche o integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nelle località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. In ogni caso la Ditta aggiudicataria è responsabile in pieno delle irregolarità che fossero commesse in proposito, sollevando l'Amministrazione da tutte le conseguenze civili, penali e pecuniarie derivanti da inadempienze.
7. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. A tal fine il contraente comunica all'Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La citata comunicazione deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti correnti bancari e postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche; in tal caso l'obbligo di comunicazione decorre dalla data di prima utilizzazione dei conti correnti. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo della gara (CIG). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa risarcitoria o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori (art. 3, comma 8, II° periodo della Legge 136/2010).





## *Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte*

### **Articolo 12 - Inadempienze e risoluzione**

1. Salve le ipotesi particolari regolate nel presente foglio patti e condizioni, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice dei contratti pubblici e del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss.
2. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con preavviso di gg. 10, a mezzo comunicazione telematica, nei seguenti casi:
  - a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
  - b) cessione del contratto e/o subappalto a terzi del contratto di affidamento della fornitura, al di fuori dei limiti previsti dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 ed in ogni caso, in mancanza di autorizzazione da parte dell'Amministrazione;
  - c) responsabilità per violazione di obblighi di diritti di privativa, obblighi di riservatezza;
  - d) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Impresa per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
  - e) perdita dei requisiti a contrattare con la P.A. previsti dalla normativa vigente ivi compresa la legislazione antimafia;
  - f) in caso di frode, di grave negligenza nei confronti dell'Amministrazione o di terzi, tali da menomare il rapporto di fiducia che sta alla base del contratto;
  - g) in caso di grave e/o ripetuta/e violazione/i agli obblighi contrattuali derivanti dall'osservanza del presente capitolato;
  - h) ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
3. In ogni caso, il T.A.R. potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti a contrattare con la P.A. richiesti dagli artt. 94,95,98, 100 e 108 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023.

### **Art. 13 – Penale per ritardato adempimento**

1. In caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte, ai sensi e per gli effetti dell'artt. 126 del D.lgs. n. 36 del 2023 e 1382 c.c., la parte in mora sarà obbligata, oltre all'adempimento della prestazione, a versare all'altra, la una somma pari al 5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
2. Qualora dovessero rilevarsi delle inadempienze nell'esecuzione di quanto stabilito nel presente Foglio patti e condizioni l'ente appaltante provvederà a contestare formalmente i fatti rilevati.
3. In caso di inadempienza degli obblighi posti a carico della ditta fornitrice per effetto dell'accettazione del presente foglio patti e condizioni, l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di revocare l'appalto del lavoro in qualsiasi momento, con preavviso di gg. 10, a mezzo comunicazione telematica.



*Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte*

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

Visto si approva:

L'impresa

Timbro e firma